



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 20 APRILE 2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E DEL D.LGS N. 267/2000 PER PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. SANTANIELLO PASQUALE. STUDIO LEGALE ASSOCIATO.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **17,40** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VILLARI	Eliana	x	
GHIURMINO	Gianbenedetto		x
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco		x

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 5
Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Plaitano)

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando l'incarico all'avv. Santaniello per il ricorso al TAR è stato conferito nell'anno 2003, per un ricorso presentato dalla sig.ra Germino che pur essendo stato dichiarato improcedibile con sentenza dopo oltre 10 anni il Tribunale, ha compensato le spese di giudizio, e, pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito per il pagamento delle spese legali per la costituzione in giudizio dell'Ente. L'incarico fu conferito con deliberazione di giunta comunale nell'anno 2003, periodo in cui rivestiva il ruolo di assessore, e in quegli anni non si era soliti provvedere all'impegno di spesa per l'intero importo del giudizio, ma si era solito impegnare solo l'acconto richiesto. Tale abitudine era in linea con il momento storico, in quanto la giurisprudenza di quel periodo consentiva tale prassi; dall'anno 2008 ciò non è più accaduto e ogni volta che l'ente si costituisce in giudizio provvede ad impegnare le somme di cui al preventivo fornito dal legale per l'intero giudizio. Evidenzia che di recente è stata effettuata un' accurata ricognizione delle cause legali in essere ma che non è sempre facile ricostruire proprio per il lungo decorso del tempo dei giudizi .

Il consigliere Ronga evidenzia che in sede di Conferenza di Capogruppi ha rilevato che mancava nel fascicolo la delibera di conferimento dell'incarico al legale e la sentenza relativa e si chiede se fosse stato proprio necessario costituirsi a mezzo di un legale invece che avvalersi del funzionario che poteva presentare una memoria.

Il Sindaco, evidenzia che al TAR il patrocinio è obbligatorio, e se mai è passibile depositare in segreteria dei documenti tecnici da sottoporre all'attenzione dei giudici. Che sono passati 14 anni pertanto, non ricorda perché il Comune decise di costituirsi in giudizio, anche se sottolinea che ogni volta che si discute di atti che interessano la difesa del territorio e i provvedimenti adottati dai funzionari dell'Ente è buona norma sostenere in giudizio le ragioni del Comune e che se talvolta ciò non è stato fatto è stata una scelta quasi obbligata in relazione alle poche risorse che l'Ente dispone. Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, sottopone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- il D. Lgs 12.04.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 05.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170/06 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

- il principio contabile n. 2 “Gestione nel sistema del bilancio” nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella “obbligazione pecuniaria riferibile all’ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa... La locuzione “fuori bilancio” è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio”;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV° del D.Lgs. 267/00, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 del codice civile;
- la sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del D.Lgs. 267/00, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti

CONSIDERATO altresì che:

- l’arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell’arricchimento ottenuto dall’ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l’arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all’ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l’utilitas rappresenta l’apprezzamento dell’acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell’ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007

RILEVATO che come emerge dall’allegata relazione del responsabile del Settore Finanziario si propone il riconoscimento quale debito del Comune ed il successivo pagamento della somma di € 6.844,20, come da fattura n.2/2017 dell’11.04.2017.

ACCLARATO che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali

l'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267/00 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- le competenze richieste dall'avv. Santaniello Luigi - Studio Associato avv. Luigi e Pasquale Santaniello sono relative all'incarico conferitogli con deliberazione di giunta Comunale n. 63 del 13.11.2003 per difendere l'Ente nel procedimento al Tar Campania - sez. Salerno presentata dalla sig.ra Geronimo Teresa Maria Rosaria registrato al n. 3220/03 RG e successivo procedimento n. 947/04 RG.

-la spesa in argomento non comprende interessi, rivalutazione monetaria essendo limitata a diritti, onorari e spese generali oltre IVA, CPA, spese vive e R.A.;

RILEVATO che è l'organo consiliare che deve individuare le risorse per far fronte all'onere derivante dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati;

RITENUTO di dover riconoscere il debito fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi rientrano nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, rag. Vincenzo Zaccariello rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione

Presenti n. 6

Assenti n.1 (Plaitano)

Con Voti Favorevoli n.5.

Astenuti n.=

Contrari n. 1

DELIBERA

- DI PROVVEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, al riconoscimento della legittimità del seguente debito fuori bilancio: procedendo al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, per l'importo complessivo 5.033,68 come da fattura n.2 dell'11.04.2017.

- DI PROVVEDERE al relativo pagamento nell'esercizio in corso imputando la somma di € 5.033,68 a carico dell'Intervento 1-10.05.04.001-01.03 PEG 2495/9 importo già inserito nel bilancio di previsione anno 2017;

- DI DEMANDARE al responsabile del settore tecnico competente l'adozione degli atti necessari alla liquidazione delle fatture sopra indicate.

- DI DEMANDARE al responsabile del settore finanziario di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei conti ai sensi del comma 5 dell'art.23 della Legge 289/2002;

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E DEL D.LGS N. 267/2000 PER PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. SANTANIELLO PASQUALE. STUDIO LEGALE ASSOCIATO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 18.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 18.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno **5.05.2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 5.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 5.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 5.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
